



Con la **CGIL**
per **difendere il lavoro**
e **liberare i diritti** SEDICESIMO CONGRESSO CGIL
Rimini • 5 - 8 maggio 2010



Scheda Legge “Milleproroghe 2010” misure per Sanità e Sociale

La scheda illustra le misure relative alla Sanità e al Sociale contenute nel cosiddetto “mille proroghe 2010”. Si tratta della Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, che ha convertito il Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 194 (“*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”), pubblicata nella G.U. n. 48 del 27.2.2010 - Suppl. Ordinario n. 39).

Misure in materia Sanitaria

Decreto Legge 194/2009 testo coordinato con la legge di conversione n. 25 del 26.2.2010	Illustrazione
<p>Art. 1 Proroga di termini tributari, nonché in materia economico finanziaria</p> <p><i>omissis</i></p> <p>5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.</p> <p>5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Art. 1 commi 5 ter e 5 quater</p> <p>Proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010, della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2.000 dipendenti, in situazione di crisi, con almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002.</p>
<p>Art. 1 Proroga di termini tributari, nonché in materia economico finanziaria</p> <p><i>omissis</i></p> <p>23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti».</p> <p><i>omissis</i></p>	<p>Art. 1 comma 23 septiesdecies</p> <p>Prevista un'anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l'estinzione dei debiti sanitari pregressi fino al 2005. L'accesso a tale anticipazione è permesso anche ad altre regioni eventualmente interessate dai piani (<i>in particolare, la Regione Calabria</i>). L'anticipazione di liquidità avviene anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti.</p>

<p>Art. 1 Proroga di termini tributari, nonché in materia economico finanziaria</p> <p>23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «due».</p>	<p>Art. 1 comma 23 vicies</p> <p>La Legge Finanziaria 2010 (comma 89 art. 2), in attuazione del Patto per la Salute, aveva escluso, per 12 mesi, azioni legali esecutive (compresi pignoramenti) contro le aziende sanitarie e ospedaliere delle regioni impegnate nei piani di rientro. Ora la disposizione limita il periodo del blocco delle azioni a soli due mesi con il rischio di serie ripercussioni per le aziende sanitarie.</p>
<p>Art. 3 Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno</p> <p><i>omissis</i></p> <p>8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte».</p>	<p>Art. 3 comma 8 bis</p> <p>Possibilità di scrivere nella carta d'identità il consenso ovvero il diniego della persona a donare i propri organi in caso di morte</p>
<p>Art. 6 Proroga di termini in materia sanitaria</p> <p>1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».</p> <p>2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31 dicembre 2010.</p> <p>3. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».</p> <p>Segue articolo 6</p> <p>4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».</p>	<p>Art 6 comma 1</p> <p>Prorogata al 31 gennaio 2011 il termine per riportare all'interno delle aziende sanitarie e regolamentare le attività libero-professionali intramuraria svolte all'esterno per mancanza di spazi.</p> <p><i>Si tratta dell'ennesimo rinvio che penalizza le regioni più virtuose (che si sono messe in regola) e premia quelle inadempienti.</i></p> <p>Art. 6 comma 2</p> <p>Prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale al Ministero della Salute, già autorizzate per l'anno 2008 (anziché al 31 dicembre 2009)</p> <p>Art. 5 comma 3</p> <p>Prorogata dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 la Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici</p> <p>Art. 6 comma 4</p> <p>Proroga dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2012 delle norme italiane (più restrittive di quelle UE) per la produzione di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali e anche in Paesi extra Unione europea (es. certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione).</p>

<p>Segue articolo 6</p> <p>5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.</p> <p>6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 (del presente articolo,) e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.</p> <p>7. Il termine per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2010.</p> <p>8. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7 e' autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010.</p> <p>9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa ((del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.</p> <p>9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e' inserito il seguente: «1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri».</p> <p>9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni gia' vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalita' previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>	<p>Art. 6 commi 5 e 6</p> <p>Proroga fino al 31 dicembre 2010 dei termini di due disposizioni relative al cosiddetto pay back nel commercio dei prodotti medicinali. La prima per i prodotti immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, la seconda per quelli immessi successivamente.</p> <p>Art. 6 comma 7</p> <p>Prorogato al 31 dicembre 2010 il termine delle attività dell'Istituto Superiore di Sanità riguardanti i compiti di coordinamento dell'attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici incidenti sulla salute e la gestione dei registri nazionali.</p> <p>Commi 8 e 9</p> <p>Per il completamento di tale attività viene autorizzato uno stanziamento di 8 milioni di euro dal fondo di riserva Tabella C Legge Finanziaria 2010 .</p> <p>Art. 6 Comma 9. quater</p> <p>La norma esclude che, fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, possano essere interdetti dalla professione i medici che abbiano consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri.</p> <p>Art. 6 comma 9. quinquies</p> <p>In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, e fino al 31 dicembre 2010, il ricevente e il donatore di trapianto del rene, con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, hanno diritto a permessi retribuiti e alla conservazione della normale retribuzione, come stabilito dall'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52 e secondo le modalità del regolamento previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 458 del 1967; con un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.</p>
---	---

Misure in materia Sociale

<p>Articolo 1</p> <p>omissis</p> <p>15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.</p>	<p>Articolo 1 comma 15</p> <p>Si dispone vengano conservate in bilancio le somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRE (ex IRPEF) iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2009 non utilizzate nel corso dell'esercizio 2009, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo.</p> <p>La norma autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze alla ripartizione per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, delle somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo delle risorse derivanti dal 5 per mille IRE.</p>
<p>Articolo 9</p> <p>omissis</p> <p>4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa".</p>	<p>Art. 9 comma 4</p> <p>Interviene sulla disciplina delle zone franche urbane, istituite per contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. Qui si stabilisce un tetto massimo al finanziamento dei programmi di intervento nelle zone franche urbane fissati dalla legge finanziaria 2007 (50 milioni di euro per le annualità 2008 e 2009).</p> <p><u>Vedi anche note Dipartimento Politiche di coesione economica e sociale e del Mezzogiorno CGIL nazionale</u></p>
<p>Articolo 5</p> <p>omissis</p> <p>7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p>	<p>Art. 5 comma 7 bis</p> <p>Viene prorogata di un anno - al 31 dicembre 2010 - la sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dall'art. 1 del decreto legge 158/2008 (disagio abitativo relativo a particolari categorie sociali).</p> <p>Il costo (minori entrate per 5,78 milioni di euro per l'anno 2011) è coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica</p> <p><u>Vedi anche note Dipartimento Ambiente e Territorio CGIL nazionale</u></p>